

**ALLEGATO n.1**

**Art. 12 bis – Corrispettivo –**

1. Ai sensi del 7° comma dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni- al momento del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. precedenti è dovuto un corrispettivo.
2. Il corrispettivo si applica sui cartelli pubblicitari, preinsegne, insegne, targhe, e tutti gli altri mezzi pubblicitari in genere, collocati o da collocare lungo tutte le strade all'interno del Centro Abitato, sia in proprietà pubblica che privata.
3. Il corrispettivo di cui al comma 1 è determinato con provvedimento annuale dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno. Il corrispettivo può essere diversificato in base alla classificazione esistente nel Comune per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e diritto di affissione.
4. Il corrispettivo è dovuto indipendentemente dall'applicazione dell'imposta di pubblicità o del diritto di affissione, non avendo il corrispettivo natura tributaria ma patrimoniale.
5. Il versamento del corrispettivo deve essere effettuato per il primo anno in un'unica soluzione prima del ritiro dell'autorizzazione, con le modalità indicate dall'ufficio preposto, e negli anni successivi alle scadenze previste nell'atto di autorizzazione nelle misure stabilite dalla Giunta Comunale per l'anno di competenza.
6. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza può essere effettuata, ai sensi dell'art. 52 comma 6 del D.Lgs 15.12.1997 n.446:
  - a) mediante ingiunzione di pagamento con la procedura indicata nel Regio Decreto 14.4.1910 n.639;
  - b) mediante la formazione dei ruoli con la procedura di cui al DPR 29.9.1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalità previste nel D.Lgs.13.4.1999 n.112;
  - c) mediante le ordinarie procedure civilistiche.
7. Gli interessati possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Per importi fino a Euro 10,33 non si effettuano rimborsi.
8. Per omesso pagamento del corrispettivo si applica la sanzione amministrativa del 50% del corrispettivo annuale dovuto, oltre al corrispettivo annuale medesimo. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto per oltre 60 giorni dalla data stabilita per il versamento.

Per omessa presentazione della richiesta di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del corrispettivo annuale dovuto, oltre al corrispettivo annuale dovuto.

Per denuncia infedele si applica pure la sanzione amministrativa del 50% del corrispettivo annuale dovuto, oltre al corrispettivo annuale medesimo.
9. Le sanzioni indicate nel comma precedente si applicano congiuntamente a quelle stabilite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.
10. Per le autorizzazioni già in essere e conformi alle norme previste negli articoli precedenti il corrispettivo viene determinato dalla Giunta Comunale .
11. I cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati ed installati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e non rispondenti alle disposizioni del vigente

## Proposta di Delibera

regolamento comunale, oggetto dell'odierna integrazione, dovranno essere adeguati, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine massimo di un anno. Resta inteso che nel frattempo dovranno versare il corrispettivo nelle misure fissate dalla Giunta Comunale, in ottemperanza a quanto sopra stabilito.

A seguito della verifica, l'ufficio competente, nei diversi casi, procederà al rilascio delle autorizzazioni triennali, ovvero, nel caso di incompatibilità sanabili potrà imporre prescrizioni, ovvero procedere a comunicare all'interessato l'incompatibilità dell'impianto dettando i tempi per l'individuazione di posizioni idonee al trasferimento.

Tutte le spese derivanti dall'eventuale adeguamento o rimozione con contestuale ripristino dei luoghi sono a carico del titolare dell'impianto pubblicitario.